



Sintesi: con la pubblicazione in GU viene convertito in Legge il cd “Decreto Renzi” (DL 66/2014), recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale; tra le novità della conversione, si segnala che:

- Irpef: la legge di stabilità 2015 dovrà prevedere misure fiscali che privilegino le famiglie monoreddito con almeno due o più figli a carico;

- Tasi: è resa definitiva la proroga del versamento della Tasi 2014 per i Comuni che non hanno deliberato le aliquote entro il 23 maggio scorso, già anticipata con il DL 88/2014;

- Rateazione: è possibile, per i contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione, richiedere la concessione di un nuovo piano (max 72 rate mensili) a condizione che la decadenza sia intervenuta entro il 22/06/2013 e che la richiesta venga presentata entro il 31 luglio 2014;

<i>Sintesi: con la pubblicazione in GU viene convertito in Legge il cd “Decreto Renzi” (DL 66/2014), recan</i>
--

-	<i>Irpef: la legge di sta</i>
---	-------------------------------

-	<i>Tasi: è resa definiti</i>
---	------------------------------

-	Rateazione: è poss
---	--------------------

-	Rivalutazione beni
---	--------------------

-	Servizi telematici: a
---	-----------------------

--

Con la pubblicazione in GU n.143 del 23/06/2014 è convertito in Legge n. 89/2014 il cd “*Decreto Renzi*” (DL 66/2014), contenente alcune importanti disposizioni di carattere fiscale.

RIDUZIONE CUNEO FISCALE (BONUS 80 EURO)

In sede di conversione del DL 66/2014, viene **confermato** il riconoscimento di un credito a favore dei lavoratori dipendenti, noto come “*bonus 80 euro*”.

Sul punto, si rammenta che l'art. 1 del provvedimento interviene sull'art. 13 del TUIR, al fine di disporre, limitatamente all'anno 2014, il riconoscimento di un credito ai percettori di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati pari ad un importo fisso di 640 euro se il reddito complessivo non è superiore a €. 24.000; in caso di superamento del predetto limite il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a €. 26.000.

Tuttavia, a seguito delle **modifiche** apportate in sede di conversione:

- è affidato alla legge di stabilità 2015 il compito di prevedere misure fiscali per le famiglie monoreddito con almeno due o più figli a carico.

Modifiche all'art. 1 comma 1: *“saranno prioritariamente previsti **interventi di natura fiscale che privilegino** , con misure appropriate, il **carico di famiglia e, in particolare, le famiglie monoreddito con almeno due o più figli a carico**”*

- le somme versate dal sostituto di imposta a titolo di bonus sono recuperate dallo stesso mediante compensazione in F24.

Nota: gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato possono recuperare le somme erogate anche mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l'eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali. In quest'ultimo caso l'INPS e gli altri enti gestori di forme di previdenza obbligatoria recuperano i contributi non versati alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario.

RIDUZIONE ALIQUOTE IRAP

In sede di conversione, viene **confermato** il **taglio del 10% dell'IRAP**, la cui aliquota principale diminuirà, già da quest'anno, dal 3,9 al 3,5%; pertanto, le nuove aliquote sono così rimodulate:

--

SOGGETTI

ALIQUOTE

DAL 2014

FINO AL 2013

Imprese in generale

3,50%

3,90%

Banche e altri soggetti finanziari

4,20%

4,65%

Imprese di assicurazione

5,30%

5,90%

Produttori agricoli, cooperative di piccola pesca e i loro consorzi

1,70%

1,90%

Imprese titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere pubbliche (diverse da quelle di costruzioni)

3,80%

4,20%

Viene, inoltre, confermata la facoltà, per le Regioni a statuto ordinario, sia di ridurre le suddette aliquote fino all'azzeramento che di aumentarle fino ad un massimo dello 0,92%.

ACCONTO 2014

La riduzione opera già in sede di versamento del 1° acconto IRAP 2014, qualora il contribuente adotti il metodo previsionale; in tal caso si applicano le seguenti aliquote d'imposta:

SOGGETTI

ALIQUOTE

Imprese in generale

3,75%

Banche e altri soggetti finanziari

4,50%

Imprese di assicurazione

5,70%

Produttori agricoli, cooperative di piccola pesca e i loro consorzi

1,80%

Imprese titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere pubbliche (diverse da quelle di costruzioni)

4%

Metodo storico: in tal caso non si ha alcun vantaggio, in quanto l'acconto è determinato assumendo, come base di riferimento, il rigo IR21 della dichiarazione IRAP 2014, riportante l'imposta dovuta nel 2013 e calcolata sulle aliquote 2013.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASI

Il testo approvato in sede di conversione contiene anche le disposizioni relative al versamento della TASI per l'anno 2014, il cui contenuto è stato anticipato dal DL 88/2014, al fine di rendere operative le proroghe previste per il versamento della prima rata dell'imposta.

In particolare, con l'introduzione del comma 2-quater viene stabilito che:

- a decorrere dal 2015: i Comuni devono rendere disponibili i **modelli di pagamento precompilati**

- per il solo 2014: il versamento della 1° rata della TASI è effettuato come segue:

1° Rata

16/06/2014

nel caso in cui il Comune

abbia

de

1° Rata PROROGATA

16/10/2014

nel caso in cui i Comuni

non abbiano

de

In caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine, la Tasi dovuta dall'occupante è pari al

2° Rata

16/12/2014

con la rata di dicembre 2014 sarà effettuato in tutti i Comuni il conguaglio Tasi sulla base delle aliquote

TASSAZIONE RENDITE FINANZIARIE E CAPITAL GAIN

Viene **confermato** che a decorrere dal 01/07/2014 **passa dal 20% al 26%** l'aliquota della ritenuta/imposta sostitutiva applicabile alle rendite finanziarie di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici.

La “nuova” imposizione riguarda:

- interessi, premi e altri proventi di cui all'art. 44 TUIR
- redditi diversi di cui all'art. 67, c. 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) TUIR.

Pertanto, saranno assoggettati all'aliquota del 26% (in luogo dell'attuale 20%):

- la **ritenuta** operata **sugli interessi attivi bancari**.
- i **dividendi** derivanti da partecipazioni **non qualificate**
- i **capital gain** derivanti da partecipazioni **non qualificate**

Nel confermare le **novità**, il legislatore:

- **introduce**, in via transitoria, un **credito di imposta** a favore delle Casse di previdenza private per compensare la maggiore aliquota del 26%

- **innalza all'11,5%**, per il 2014, **l'aliquota** dell'imposta sostitutiva sui redditi di natura finanziaria dei **fondi pensione**.

ESCLUSIONI

Mantengono il previgente regime impositivo:

□ □ **gli utili e plusvalenze relativi a partecipazioni qualificate**

e inoltre:

- gli interessi ed i canoni corrisposti a società residenti in UE (art. 26 DPR 600/73)
- gli utili a società/enti soggetti a imposte sui redditi delle società in Stati UE o del SEE "white list" (confermata la ritenuta pari a 1,375%)
- i proventi dei titoli di risparmio per l'economia meridionale
- il risultato netto delle forme di previdenza complementare.

Ritenuta sui dividendi - Rimborso a non residenti: i **soggetti non residenti**, diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi pensione e dalle società ed enti di cui all'art. 27 c. 3-ter DPR 600/73, **hanno diritto al rimborso**

fino a concorrenza degli 11/26 della ritenuta

(e non più di 1/4),

dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero

in via definitiva sugli stessi utili (mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero).

Redditi diversi - computo imposta sostitutiva: i redditi diversi derivanti da:

- obbligazioni e altri titoli di cui all'art. 31 del DPR 601/73

- obbligazioni emesse da Stati non "black list"

vanno computati nella misura del 48,08% (in luogo del dal 62,5%) dell'ammontare realizzato.

DECORRENZA

Va differenziata in relazione alla tipologia di reddito; pertanto, la “nuova” misura è applicabile a:

dividendi e proventi assimilati	(partecipazioni non qualificate)
--	----------------------------------

percepiti dall'1/07/2014

capital gain

(partecipazioni non qualificate)

realizzati dall'1/07/2014

interessi e altri proventi

da C/C e depositi bancari e postali, obbligazioni, titoli s

maturati dall'1/07/2014

interessi, premi e altro provento

(in caso di obbligazioni e titoli similari - art. 2, D.Lgs.23

- **proventi derivanti da riporti e pronti contro termine**
- **interessi ed altri proventi** delle obbligazioni e titoli similari (D.Lgs.239/96)

dal giorno successivo stipulato **scadenza del contratto** e avente durata < 12 mesi

redditi

corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione s

maturati dall'1/07/2014

- **proventi da gestione di masse patrimoniali**
- **plusvalenze** (art. 67 c 1, lett. c-ter) TUIR) riferite a partecipazioni

realizzati dal 01/07/2014

(se riferibili ad importi maturati fino al 30/06/2014 si applica la previgente misura

gestione individuale di portafoglio

ai risultati maturati dal 01/07/2014

PLUSVALENZE E MINUSVALENZE

Dal 1 luglio per la determinazione delle plus/minusvalenze (art. 67 c. 1 lett. c-bis)-c-quinquies) Tuir):

- in luogo del costo o valore di acquisto, o del valore determinato ai sensi dell'art. 14, commi 6 e seguenti, D.Lgs.461/97

- può essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti alla data del 30/06/2014.

MINUSVALENZE

Le minusvalenze, le perdite ed i differenziali negativi (art. 67 c. 1 lett. da c-bis) a c-quater) Tuir) sono portati in **deduzione** dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi realizzati successivamente al 30/06/2014 per una quota pari:

- **al 48,08%** del loro ammontare: se realizzati fino al 31/12/2011

- **al 76,92%** del loro ammontare: se realizzati dall'01/01/2012 al 30/06/2014.

ABROGAZIONE RITENUTA SU BONIFICI ESTERI

È confermata l'abrogazione definitiva del comma 2 dell'art. 4 D.Lgs.167/90 che disponeva:

- l'assoggettamento a ritenuta/imposta sostitutiva dei redditi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività di natura finanziaria da parte degli intermediari residenti ai quali gli stessi erano affidati in gestione, custodia o amministrazione

- l'obbligo per gli intermediari finanziari di applicare una ritenuta d'acconto del 20% sui redditi derivanti da investimenti all'estero e da attività estere di natura finanziaria (bonifici esteri); tale obbligo era previsto a decorrere dal 1° luglio 2014 in quanto, sospeso fino al 30/06/2014 per effetto del provv. delle Entrate 19/02/2014

IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

In sede di conversione vengono **ripristinate le disposizioni della legge di stabilità 2014** in materia di versamento delle imposte sostitutive per la rivalutazione dei beni d'impresa e per l'affrancamento del saldo attivo.

Pertanto, sarà **possibile effettuare il versamento dell'imposta sostitutiva**

- **in 3 rate di pari importo**, senza pagamento di interessi

- entro i seguenti termini: **16 giugno (o 17/07 + 0,4%)**, 16 settembre e 16 dicembre.

Resta ferma la possibilità di compensare il dovuto con crediti tributari/contributivi disponibili.

COMPENSAZIONI E VERSAMENTI CON F 24 – NUOVE REGOLE DALL'1.10.2014

Viene **confermato**, che dal **prossimo 1° ottobre 2014** il pagamento di:

- tributi

- contributi previdenziali e premi assicurativi

- a patto che il versamento riguardi un modello F24 con saldo < €.1.000.

Pertanto, i versamenti di imposte/contributi vanno effettuati mediante:

a)

i servizi telematici	messi a disposizione	dal 1° gennaio 2014	il totale è di 524 sia di, in parte, per le "zero"
----------------------	----------------------	---------------------	--

b)

i servizi telematici

messi a disposizione da

c)

i

servizi telematici

Nota: le “nuove” disposizioni sono, quindi, applicabili anche ai contribuenti privati; infatti, come anticipato, la presentazione del modello F24 cartaceo è possibile solo per importi fino a € 1.000.

Per gli intermediari convenzionati (professionista, società di servizi, CAF imprese, ecc.) che utilizzano i servizi telematici per pagare i modelli F24 di un soggetto terzo, mediante addebito su propri c/c, **viene eliminata la necessità dell'autorizzazione** del contribuente alla banca o alla posta dove il professionista detiene il conto corrente.

IMU E TERRENI AGRICOLI “MONTANI”

Viene **confermato** che un apposito decreto interministeriale, **ai fini dell'esenzione IMU**, dovrà rivedere le

zone montane

o di

collina

ove sono ubicati i terreni agricoli (art. 7 c. 1 lett. h) D.Lgs. 504/92); l'esenzione sarà riconosciuta in relazione all'altitudine e differenziata a seconda che siano posseduti da coltivatori diretti e IAP (persone fisiche o società) iscritti nella previdenza agricola o da altri soggetti.

In sede di conversione, è riconosciuta l'esenzione dal pagamento dell'IMU ai terreni esclusivamente di natura agricola, cioè quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale, a proprietà collettiva indivisibile e non usucapibile che, in base al nuovo decreto interministeriale, non ricadranno nelle zone montane o di collina.

Nota: entrambi i decreti interministeriali saranno adottati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 66/2014. Poiché l'esenzione opera già per l'annualità in corso, il nuovo perimetro dell'esenzione IMU sarà dunque disegnato dopo il pagamento della prima rata.

RATEAZIONE

In sede di conversione è stato inserito l'art. 11-bis che permette di "*salvare*" i contribuenti che, in base alla disciplina previgente al DL 69/2013, erano decaduti dalle dilazioni dei ruoli.

Nota: nella versione ante DL 69/2013, l'art. 19 del DPR 602/73 sanciva la decadenza dalla dilazione in caso di mancato pagamento di 2 rate consecutive successive alla prima. Il DL 69/2013 ha stabilito, invece, che la decadenza si verifica solo con il mancato versamento di 8 rate, anche non consecutive; sul punto però la RM 32/2014 aveva affermato che per i piani di dilazione decaduti alla data di entrata in vigore del DL (22/06/2013), non poteva operare la nuova causa di decadenza.

I contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione possono dunque richiedere la concessione di un **nuovo piano di rateazione**, fino a un massimo di 72 rate mensili, **a condizione che**:

- **la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 22/06/2013;**

- **la richiesta** del nuovo piano sia presentata entro e non oltre **il 31/07/2014**.

□ Sul punto, la norma stabilisce che per il “nuovo” piano di rateazione:

- **non è possibile chiedere una proroga**

- è prevista la **decadenza** in caso di mancato pagamento di **2 rate anche non consecutive**.

Nota: nell'ambito della stessa disposizione viene abrogato l'art. 10 comma 13-*ter* del DL 201/2011.

In pratica, si tratta di una vera e propria riammissione alla dilazione a favore di tutti i contribuenti decaduti, i quali, entro il prossimo 31/07, possono chiedere un nuovo piano.

Si ritiene pertanto che Equitalia non possa rifiutare l'accesso alla dilazione, che può essere concessa sino a un massimo di 72 rate.

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI AGRO - FORESTALI

Ulteriori novità in sede di conversione hanno interessato la **produzione/cessione** di energia elettrica e calorica da

fonti rinnovabili agroforestali

e

fotovoltaiche.

La versione originaria dell'art. 22 del DL 66/2014, nel modificare l'art. 1 c. 423 della Finanziaria 2006, ha disposto che il reddito derivante dalla produzione/cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agro-forestali effettuate da imprenditori agricoli (es: utilizzo di ortaggi o altre biomasse per la produzione di biogas), che costituiscono attività agricole connesse, venga determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione

Iva un **coefficiente di redditività del 25%**.

DECORRENZA

Tale previsione, che avrebbe dovuto operare a decorrere dal 2014, entra in vigore a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014 (e, quindi, **dal 2015**); i contribuenti dovranno tener conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte dovute per lo stesso anno.

LIMITI ALLA PRODUZIONE/CESSIONE DI ENERGIA

In sede di conversione, è stato aggiunto il comma 1-bis che, **per il solo 2014**, ha stabilito dei **limiti alla produzione/cessione di energia da fonti rinnovabili** per **la determinazione del reddito agrario**, ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa.

In particolare, viene stabilito che costituiscono attività connesse a quelle agricole (art. 2135, c.c.) e si considerano produttive di reddito agrario, la produzione/cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili:

- agroforestali fino a 2.400.000 kWh anno;
- fotovoltaiche fino a 260.000 kWh anno.

Rientrano nelle attività connesse e si considerano produttive di reddito agrario anche la produzione/cessione di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli.

Per la produzione di energia, oltre tali limiti, il reddito di:

- persone fisiche, società semplici

- società di persone, Srl e cooperative che rivestono la qualità di “*società agricole*”

è determinato ai fini Irpef/Ires applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione Iva il coefficiente di redditività del 25%.

Rimane ferma la possibilità di esercitare l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal DPR 442/97.

DECORRENZA: quest'ultime novità si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2013 (e, quindi, dal 2014) e di esse i contribuenti devono tener conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte e dell'IRAP dovute per lo stesso periodo

di imposta.

FATTURA ELETTRONICA ALLA P.A.

ANTICIPATA LA DECORRENZA DELL'OBBLIGO

In sede di conversione, viene **confermato al 31/03/2015** (rispetto al termine del 06/06/2015 previsto dal DM 55/2013) **l'avvio "a regime" della fattura elettronica** obbligatoria nei confronti di tutte le altre PA; entro lo stesso termine decorre anche l'obbligo per le Amministrazioni locali.

Nota: il suddetto obbligo, è partito, lo scorso 06/06/2014 per Ministeri, Agenzie fiscali ed enti di previdenza e di assistenza sociale (INPS, INARCASSA, CNPADC, ENPAM, CIPAG, ENPACL, ecc.)

NUOVI DATI IN FATTURA

Le fatture elettroniche emesse nei confronti delle PA, devono indicare, tra gli altri:

- il **codice identificativo di gara** (CIG), salvo gli specifici casi di esclusione (L. 136/2010);
- il **codice unico di Progetto** (CUP) per le fatture relative a opere pubbliche, manutenzioni straordinarie, interventi finanziari da contributi comunitari nonché se previsto da L. 3/2003.

In mancanza di detti codici la PA non può effettuare il pagamento della fattura.

In sede di conversione è stato inserito il co. 2-*bis* allo stesso art. 25, secondo cui **detti codici sono inseriti** i,
a cura della stazione appaltante,
nei contratti di appalto
, nell'ambito della clausola con la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 co. 8 L.136/2010). Tale clausola, deve riportare "
il
riferimento esplicito agli obblighi
delle parti derivanti dall'applicazione della presente norma
".

P.A. – REGISTRO UNICO DELLE FATTURE

A decorrere dal 1/07/2014, è previsto l'obbligo di tenuta del **registro unico delle fatture** da parte delle PA (art. 1 c. 2 DLgs.165/2001).

Nel registro vanno annotate, entro 10 giorni dal ricevimento, le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti, nonché per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti.

CREDITI “COMMERCIALI” VERSO LA P.A. E PIATTAFORMA ELETTRONICA

Al fine di assicurare trasparenza al processo di formazione ed estinzione dei debiti, **i titolari di crediti** per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali **nei confronti delle PA possono comunicare**,
mediante la piattaforma elettronica, i dati riferiti alle fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse a partire dal 1 ° luglio 2014, riportando, ove previsto, il relativo Codice identificativo Gara (CIG).

COMPENSAZIONE CREDITI “COMMERCIALI” CON SOMME DA ISTITUTI DEFLATTIVI

Viene confermata per i soggetti che effettuano somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali nei confronti di Stato, Enti pubblici, Enti locali e SSN, la possibilità di **compensare** :

- le somme dovute a seguito di contenzioso (quali accertamento con adesione, adesione ai PVC, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, reclamo e mediazione, ecc.)

- **con crediti** non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti dello Stato/ Regioni/Enti ancorché **maturati dopo il 31/12/2012.**

COMPENSAZIONE CREDITI “COMMERCIALI” CON SOMME ISCRITTE A RUOLO

Il termine per la **notifica delle cartelle esattoriali** al fine di poter compensare le relative somme con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato, Enti pubblici, Regioni, Enti locali nonché del SSN per somministrazioni, forniture e appalti, **viene ora prorogato al 30/09/2013** (in luogo del precedente 31/12/2012). In pratica, ora è possibile compensare i crediti con le somme iscritte in ruoli notificati entro il 30/9/2013.

SEMPLIFICAZIONE FISCALE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

Gli **atti di cessione dei crediti** certi, liquidi ed esigibili nei confronti delle P.A. (art. 1, comma 2, D.Lgs.165/2001), per somministrazioni, forniture ed appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, alla data del 31/12/2013, **nonché le operazioni di ridefinizione dei relativi debiti** richieste dall'amministrazione debitrice e garanzie connesse, **sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo** ; detta disposizione non si applica all'Iva.

CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME – CANONI -

I canoni delle concessioni demaniali marittime dovuti (art. 3, c. 1, lett. b), DL 400/93), a partire dal 2014, dovranno essere versati entro il 15 settembre di ciascun anno.

PASSAPORTO

Passa a €.73,50 (oltre al costo del libretto) l'importo del contributo amministrativo richiesto per il rilascio del passaporto ordinario (art. 18, L. 1185/67)